



RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Stato Maggiore dell'Esercito;

per l'accertamento ed il riconoscimento della

corresponsione indennità di trasferimento di cui all'art.1 L. n. 100/87, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative somme reclamate, oltre interessi e

rivalutazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, artigliere presso la scuola di artiglieria di Bracciano, in data 21 gennaio [REDACTED] è stato trasferito, a domanda, al deposito munizioni di Rampolano Terme (SI).

Nondimeno, lo stesso lamenta la mancata attribuzione della indennità di cui all'art. 1, della L.100/1987.

Sostiene, infatti, il ricorrente che, pur avendo presentato articolata e motivata domanda di trasferimento, in realtà, alla luce della giurisprudenza dallo stesso citata, il suo trasferimento deve essere considerato d'ufficio, proprio perché predisposto dall'amministrazione militare per soddisfare prioritarie esigenze amministrative e non già quale espressione di una privata esigenza del dipendente, tanto che, nell'occasione, l'Amministrazione non ha svolto, né risulta dagli atti, alcuna valutazione del proprio interesse

quale limite di compatibilità all'accoglimento delle domande (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1705/2006; n. 4973/2005; n. 4896/2002; n. 324/2001).

A conforto della propria tesi il ricorrente ha prodotto la nota del Ministero della Difesa, Direzione Generali per i sottufficiali, n. 7849/IS/2° del 2 ottobre 1997, indirizzata alla Scuola di Artiglieria di Bracciano con la quale, dopo aver premesso l'urgente necessità di ripianare la vacanza organica dovuta alla assenza, per malattia, del consegnatario del deposito munizioni di Rampollano, considerato, altresì, che il ricorrente aveva già manifestato una personale disponibilità al trasferimento in quella sede, esortava il Comando scuola di artiglieria ad invitare il predetto ricorrente a presentare istanza di trasferimento.

Il ricorrente aderiva all'invito presentando, in data 14 ottobre [REDACTED] la richiesta istanza.

Osserva il Collegio che l'indicata domanda di trasferimento, anche in relazione al modo di compilazione, alla struttura grafica e al contenuto sintattico grammaticale, deve ritenersi predisposta ed estesa dal comando della scuola di Artiglieria, così che il ricorrente si è limitato, all'evidenza, ad assentire alla richiesta superiormente manifestata.

In altre parole è evidente che il ricorrente non ha predisposto l'indicata domanda, né la precedente disponibilità al trasferimento poteva considerarsi ed intendersi come domanda di trasferimento,

atteso che, in tale circostanza, il comando Militare non avrebbe avuto alcuna necessità di approntare e richiedere al ricorrente una nuova istanza di trasferimento.

Pertanto, il discrimine che segna la differenza nel genus dei trasferimenti (a domanda o d'autorità), attiene e si riferisce, esclusivamente, alle reali esigenze che lo spostamento del militare mira a soddisfare, in guisa che, solo ove vi sia una reale ed effettiva domanda del dipendente motivata da necessità o aspirazioni personali può parlarsi di trasferimento "a domanda" (Cons. St., Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3383/2012).

Nel caso di specie la reale dinamica fattuale convince il Collegio a collocare il citato trasferimento nel novero dei trasferimenti d'ufficio, proprio in considerazione delle esigenze espresse dalla stessa p.a. e non contestate dall'avvocatura erariale, che, invero, non ha svolto alcuna difesa al riguardo limitandosi alla mera e formale costituzione in giudizio.

Per tali motivi il ricorso deve essere accolto e riconosciuto il diritto agli emolumenti richiesti, nei termini di seguito indicati.

Il momento applicativo della richiesta indennità deve, però, essere individuato al momento della domanda, secondo il noto brocardo : tempus regit actum, atteso che si tratta di provvidenze che devono essere espressamente richieste dal beneficiario all'amministrazione e non conseguono in via automatica dal trasferimento.

Per cui la liquidazione della somma richiesta deve essere

contabilizzata secondo i canoni indicati dalla L. 86/2001.

Sulla somma così individuata dovranno essere corrisposti interessi legali dal momento della domanda sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 

 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE